

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI

RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

(Art. 68 D.Lgs. 15/11/1993 N. 507 e successive modificazioni)

Approvato con Delibera C.C. n. 88 del 12/12/2002

INDICE

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1	Istituzione della tassa.....	pag. 3
Art. 2	Oggetto e campo di applicazione del Regolamento	pag. 3
Art. 3	Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani	pag. 3
Art. 4	Presupposti della tassa	pag. 3
Art. 5	Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa	pag. 4
Art. 6	Gettito complessivo della tassa annuale	pag. 4
Art. 7	Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione	pag. 4
Art. 8	Modalità di applicazione della tassa	pag. 5
Art. 9	Criteri per le riduzioni di tariffa unitaria e per le agevolazioni	pag. 6

CAPO II CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

Art. 10	Definizioni	pag. 7
Art. 11	Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica delle attività da assoggettare alla tassa	pag. 8
Art. 12	Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza e dei relativi parametri caratteristici	pag. 8
Art. 13	Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza	pag. 9

CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA` DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

Art. 14	Classi di contribuenza - classificazione dei locali e delle aree tassabili ...	pag. 10
---------	--	---------

CAPO IV TASSABILITÀ E MODALITÀ DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE . DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA

Art. 15	Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree	pag. 11
Art. 16	Locali ed aree tassabili con superficie ridotta	pag. 12
Art. 17	Casi di riduzione delle tariffe unitarie	pag. 12

CAPO V AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 18	A agevolazioni.....	pag. 13
Art. 19	Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi	pag. 14

CAPO VI DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Art. 20	Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 15
---------	--	---------

CAPO VII PROCEDURE E SANZIONI

Art. 21	Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione.....	pag. 16
Art. 22	Accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso	pag. 17
Art. 23	Mezzi di controllo	pag. 17
Art. 24	Sanzioni	pag. 17

CAPO VIII CONTENZIOSO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25	Disposizioni finali e transitorie	pag. 18
---------	---	---------

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, svolti in regime di privativa, nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 N. 507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. E' istituita anche la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'Art. 77 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 2 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:
 - a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
 - b) la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - c) l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

ART. 3 SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento Comunale adottato in conformità del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

ART. 4 PRESUPPOSTI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa è effettuato dalla legge cui si fa quindi rinvio.
2. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune ovvero occupano o detengano in via esclusiva parti comuni di condominio.
2. Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune è tenuto a sostenere interamente le relative spese di funzionamento.
3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
4. Per il pagamento della tassa esiste vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare conviventi col soggetto passivo principale e tra coloro che usano in comune con tale soggetto i locali o le aree stesse. Nel caso di abitazione a disposizione (seconda casa) i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune.
5. La tassa relativa ai locali ed aree scoperte in multiproprietà e di centri commerciali integrati è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore o il gestore.

ART. 6 GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA ANNUALE

1. Le tariffe unitarie relative ai locali ed aree assoggettate alla tassa sono determinate in modo da ottenere un gettito complessivo annuo non superiore al costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e non inferiore al 50% dello stesso, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7 NATURA DELLA TASSA, TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.
2. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate al successivo CAPO II.
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
4. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale, le frazioni, di metro quadrato fino a 0,50, vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
5. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.
6. Agli effetti dell'applicazione della tassa, si considerano locali o aree tassabili:
 - a) Tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro

- regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati intassabili ai sensi del presente regolamento;
- b) I vani secondari o accessori di quelli di cui al precedente capoverso, nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenze di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
 - c) Il vano scale;
 - d) **Aree scoperte adibite all'esercizio dell'attività imprenditoriali definite operative in quanto collegate strettamente all'esercizio dell'attività (a titolo esemplificativo: aree di deposito o stoccaggio o lavorazione all'aperto). Tali aree sono considerate al netto delle superficie adibite a transito o passaggio o manovra di automezzi.**
 - e) I locali o le aree condominiali, di cui all'Art. 1117 del c.c., purché occupati, detenuti e/o usati in via esclusiva. Per l'individuazione di queste aree si fa riferimento al mappale asservito all'edificio in base alla planimetria catastale.
7. La tassa, fatte salve le diverse disposizioni di legge è annuale, ed è dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi e delle aree è temporaneamente sospeso purché ci siano allacciamenti alle utenze acqua luce e gas.

ART. 8 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

- 1) La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa e nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.
- 2) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa fermo restando il pagamento della tassa calcolata in base alle tariffe corrispondenti alle unità immobiliari a civile abitazione per la rimanente superficie.
- 3) Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada privata di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
- 4) Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori più vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 30% delle relative tariffe, tenuto conto di una distanza degli insediamenti sparsi dai più vicini contenitori mediamente pari a 1000 metri.
- 5) Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 16 e 18 è consentito il cumulo con quelle di cui al precedente comma 4, cumulo che non potrà comunque superare l'80% della tariffa ordinaria.
Qualora al contribuente siano riconosciute più agevolazioni e/o riduzioni in percentuale, l'ufficio tributi procederà ad applicare la somma di esse alla tariffa di riferimento di cui all'articolo 14 del presente regolamento.
- 6) Previa formale e motivata diffida scritta dell'utente al Gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro 60 giorni a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è dovuto, in misura pari al 40% qualora:

- a) i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani;
 - b) i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte della esigenza ordinaria della zona servita;
 - c) non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento. Le riduzioni di cui al presente comma, se riconosciute dovute a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del competente Settore Ambiente, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio e rimborsate con le modalità di cui all'art. 75 del D. Lgs. 507/1993.
- 7) Gli importi della tassa annuale dovuta sono arrotondati per eccesso o per difetto alle 1000 lire (pari 0.52 euro) superiori o inferiori.

ART. 9

CRITERI PER LE RIDUZIONI DI TARIFFA UNITARIA E PER LE AGEVOLAZIONI

- 1) Riduzioni tariffarie - Sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a) nucleo familiare composto da un solo componente;
 - b) agricoltore occupante la parte abitativa, e relative pertinenze ad uso civile asservite all'abitazione stessa, della costruzione rurale (compresi i locali eventualmente adibiti ad attività agrituristiche) purché in possesso di partita IVA agricola;
 - c) uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
- 2) Criteri per le agevolazioni - Nell'applicazione delle agevolazioni, di cui alla delibera di C.C. n. 22 del 9/3/1195, si fa riferimento a:
 - a) motivi di solidarietà nei confronti di famiglie che versano in condizione di grave disagio sociale ed economico;
 - b) riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività di interesse collettivo istituzionalmente svolta;
 - c) riconoscimento del valore educativo ad iniziative promosse da istituzioni scolastiche tese a favorire la raccolta differenziata dei rifiuti.
- 3) Criteri per le esclusioni - Sono quelli stabiliti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.
- 4) Le richieste di riduzioni o agevolazioni devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli comunali completi di tutti i dati previsti ed hanno effetto dall'anno successivo.
- 5) Le domande presentate incomplete saranno considerate improcedibili fino a quando non saranno integrate con i dati mancanti da parte del soggetto passivo.

CAPO II

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

ART. 10 DEFINIZIONI

- 1) Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:
 - a) Coefficiente di produttività specifica **q**
Per coefficiente di produttività specifica **q** si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in kg/mq anno, propria di un'attività o

di un gruppo di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.

I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori di potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

b) Coefficiente medio di produttività specifica **qm**

Per coefficiente medio di produttività specifica q_m si intende il rapporto tra il quantitativo totale Q_t di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta ed il totale S_t delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa per il medesimo anno: si applica pertanto la relazione $q_m = Q_t/S_t$.

Ai fini dell'utilizzo per la determinazione delle tariffe della tassa di ogni anno, il valore di Q_t viene stimato applicando all'ultimo valore a consuntivo effettivamente disponibile i trend - in aumento o diminuzione - della produttività complessiva di rifiuti desumibili dalle serie storiche.

c) Indice di produttività specifica **i**

Per indice di produttività specifica proprio di un'attività o gruppo di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotto, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica secondo la relazione: $i = q/q_m$.

d) Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani **C**

Per costo convenzionale C del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 15/11/1993 N. 507, al netto delle deduzioni di cui al comma 3^a del medesimo Art., ed il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo, salvo diversa determinazione assunta in sede di regolamento.

Il costo convenzionale del servizio coincide comunque col gettito previsto della tassa RSU.

e) Tariffa media convenzionale **Tm**

Per tariffa media convenzionale T_m si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale S_t dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula: $T_m = C/S_t$.

f) Coefficiente di qualità **K**

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore K rappresentato da un numero puro - compreso tra 0,8 ed 1,2 - da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, ecc.) significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

g) Classe di contribuenza

i) Per classe di contribuenza si intende un gruppo di attività caratterizzato da coefficienti quantitativi di produttività specifica tra loro simili, e da analoghe caratteristiche qualitative del rifiuto prodotto, così da ritenersi assoggettabili a carico tributario omogeneo.

ii) Il numero delle classi di contribuenza viene determinato in relazione all'articolazione tariffaria prevista dal presente Regolamento. Ogni "i esima" classe di contribuenza è caratterizzata da un proprio coefficiente di produttività specifica q_i , da un proprio indice di produttività specifica i_i , da un proprio coefficiente di qualità k_i , determinati come specificato al successivo art. 11.

iii) Ad ogni "i esima" classe di contribuenza corrisponde altresì una tariffa unitaria T_i determinata secondo le modalità di cui al successivo art. 12 ed una superficie

Si costituita dalla somma delle superfici tassabili relative ai locali delle attività comprese nella classe medesima.

ART. 11

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITÀ SPECIFICA DELLE ATTIVITÀ DA ASSOGGETTARE ALLA TASSA

- 1) I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno quadriennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.
- 2) In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:
 - a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio-economico;
 - b) quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti Territoriali o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.
- 3) Per le categorie di attività non specificamente indagate, il coefficiente di produttività specifica può essere determinato con riferimento a criteri di analogia.

ART. 12

MODALITÀ DI RIDEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA E RELATIVI PARAMETRI CARATTERISTICI

1. Ottenuti, attraverso le modalità di cui all'art. 10, i coefficienti di produttività specifica delle diverse attività o gruppi di attività più significativi per presenza nel contesto territoriale e/o per potenzialità di produzione di rifiuti, la formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da coefficienti di produttività specifica tra loro simili, tenuto conto altresì delle caratteristiche qualitative e merceologiche dei rifiuti prodotti e dell'esigenza di contenere l'articolazione delle tariffe unitarie.
2. Per l'attribuzione delle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia.
3. Il coefficiente di produttività specifica q_i di ciascuna classe di contribuenza è costituito dalla media ponderale, riferita alle rispettive superfici di applicazione del tributo, dei coefficienti di produttività specifica delle n attività inserite nella classe, secondo la relazione

$$q_i = \frac{q_1S_1 + q_2S_2 + \dots + q_nS_n}{S_i}$$

S_i

4. L'indice di produttività specifica ii di ciascuna classe di contribuenza viene definito attraverso la relazione $ii = q_i/q_m$.
5. Il coefficiente di qualità ki viene attribuito tenendo conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento - nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo - del rifiuto mediamente derivante

dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

ART. 13

QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

- 1) Fatte salve le agevolazioni di cui al successivo Capo V del presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in Lire **euro/mq**, per ciascuna delle n classi individuate vengono determinate con la seguente formula

$$T_i = K_i \cdot T_m$$

- 2) Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:
- a) rideterminazione annuale della tariffa media **T_m**, sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
 - b) ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 10 con eventuale conseguente scomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;
 - c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguiti in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

È consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

ART. 14

CLASSI DI CONTRIBUENZA - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree sono classificati come segue:

CLASSE 1 Abitazioni private e relativi garages;

CLASSE 2 Studi professionali, uffici commerciali, industriali, artigianali, ecc.; banche ed istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, di viaggio, ippiche, ricevitorie totocalcio, lotto, enalotto, totip, uffici di assicurazioni, consorzi, cooperative, ordini professionali, studi tecnici e pubblicitari;

CLASSE 3 Alberghi, locande, pensioni, bagni pubblici;

CLASSE 4 Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, mense;

CLASSE 5 Bar, caffè, gelaterie, osterie, birrerie;

CLASSE 6 Supermercati promiscui;

CLASSE 7 Esercizi di vendita di frutta e verdura, fiori, pescherie, rosticcerie;

CLASSE 8 Negozi generi alimentari non compresi nelle classi 6-7;

CLASSE 9 Esercizi commerciali non compresi nelle classi 6-7-8, magazzini all'ingrosso;

- CLASSE 10** Magazzini e depositi non attinenti ad attività con vendita, rivendita di bibite ed acque minerali, autorimesse autotrasporti, autoservizi, sale di esposizione degli esercizi commerciali;
- CLASSE 11** Teatri e cinematografi, studi di incisione delle radio e televisioni, sale da ballo, circoli, discoteche e sale da giochi;
- CLASSE 12** Locali e tettoie degli stabilimenti industriali, laboratori e magazzini degli artigiani (con riferimento all'interno superiore dei locali nei quali si producono rifiuti assimilati a quelli urbani);
- CLASSE 13** Barbieri, parrucchieri, saloni di bellezza, studi fotografici, copisterie; serre coperte;
- CLASSE 14** Locali di enti pubblici non economici, musei, biblioteche, istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli enti di assistenza, caserme, stazioni, carceri, palestre, autoscuole;
- CLASSE 15** Collegi, convitti, comunità, istituti e case di riposo e di assistenza, istituti religiosi con convitto, ospedali, case di cura, laboratori, studi di medici, veterinari e fisioterapisti;
- CLASSE 16** Scuole pubbliche di ogni ordine e grado, scuole private;
- CLASSE 17** Aree di distributori di carburanti e dei parcheggi all'aperto pubblici e privati;
- CLASSE 18 Aree scoperte operative.**
2. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

CAPO IV

TASSABILITÀ E MODALITÀ DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA

ART. 15

TASSABILITÀ E NON TASSABILITÀ DI LOCALI ED AREE

- 1) Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibite fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.
- 2) Non sono assoggettati alla tassa, a norma dell'art. 62 del D. Lgs. 507/1993, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos, serbatoi, cisterne e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte, sottotetti e simili, di altezza inferiore a mt. 1,80 (calcolata dal rapporto fra volume e superficie);
 - c) le scale e gli androni dei condomini;
 - d) balconi, terrazze esterne aperte;
 - e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);
 - g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
 - h) locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici nonché le relative aree accessorie o cortilive;

- i) porticati, chiostrì, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, caserme, comunità civili e religiose;
 - j) edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili).
 - k) aree verdi pertinenziali.
- 3) Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.
 - 4) Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 16, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani, pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
 - 5) La non tassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, pericolosi viene accordata a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del competente **Ufficio tributi con eventuale supporto del Servizio Ambiente** sulla base delle norme e del regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

ART. 16 LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

- 1) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, pericolosi, qualora non sia verificabile separatamente per ogni tipologia di rifiuto, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette alla riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo nelle misure sotto indicate:

Attività esercitata e % di riduzione della superficie:

- autocarrozzerie 40%
- lavanderie a secco 35%
- autofficine, elettrauto 30%
- tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche..... 25%
- attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili) 20%
- laboratori di analisi, radiologici, fotografici; ambulatori dentistici, odontotecnici 15%
- produzione di allestimenti od insegne; distributori di carburante, autolavaggi, autorimessaggi 10%

- 2) La riduzione di cui al precedente comma viene accordata su richiesta del soggetto passivo e solo a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del competente **Ufficio tributi con l'eventuale supporto del Servizio Ambiente** ed a condizione che l'interessato allegghi idonea documentazione che attesti l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

ART. 17 CASI DI RIDUZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE

- 1) La tariffa unitaria della tassa è ridotta di un importo pari al 30% nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante adibite a dimora abituale;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale

- e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d) utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
 - e) agricoltore occupante la parte abitativa della costruzione rurale (compresi i locali eventualmente adibiti ad attività agrituristiche) purché in possesso di partita IVA agricola.
- 2) Le riduzioni di cui ai punti precedenti saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentate e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 66, commi 5 e 6, del D. Lgs. 507/1993.
 - 3) Le riduzioni previste nel presente Art. sono cumulabili, con lo stesso limite massimo dell'80% della tariffa ordinaria **e con il medesimo criterio**, con quelle di cui all'art. 8, comma 5 e all'art. 18 del presente regolamento.

CAPO V AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

ART. 18 AGEVOLAZIONI

- 1) A norma di regolamento sono stabilite le seguenti agevolazioni:
 - a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal **Servizio Sociale**;
 - b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;
 - c) esenzione totale per i locali delle istituzioni scolastiche statali e non statali purché autorizzate e vigilate dallo Stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto ministeriale, a condizione che partecipino ai progetti comunali di educazione ambientale, con particolare riferimento alla raccolta differenziata della carta, a seguito di appositi atti deliberativi degli organi collegiali competenti e verifica, a consuntivo, dei progetti realizzati;
 - d) per tutti coloro che praticano la raccolta differenziata a domicilio col sistema di compostaggio potrà essere riconosciuta una agevolazione della tassa. Tale agevolazione sarà concessa al contribuente previa richiesta da inoltrarsi all'Ufficio Tributi del Comune e previo assenso da parte dello stesso se ricorrono i requisiti richiesti. Il contribuente ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione della tassa rifiuti deve allegare alla richiesta copia del documento d'acquisto della compostiera (fattura, scontrino fiscale). Nella richiesta devono essere indicati:
 - I) capacità in litri della compostiera;
 - II) il nucleo abitativo che intende utilizzare la compostiera;
 - III) il luogo dove si intende collocare la compostiera.Il rapporto tra il numero dei componenti il nucleo familiare e la capacità in litri della compostiera deve essere di litri 100 per ogni componente del nucleo familiare richiedente la riduzione.

Il luogo dove si intende collocare la compostiera deve corrispondere ad un giardino privato oppure area verde privata a disposizione del richiedente la riduzione; se tale area è inferiore a mq 800 o se il luogo del compostaggio è distante meno di metri 10 dal confine con altra proprietà è obbligatorio l'uso di una compostiera chiusa.

L'agevolazione suddetta viene riconosciuta come nella misura del 20% della **tariffa** dovuta .

Il Comune mediante controlli verificherà l'effettivo utilizzo della compostiera; a colui il quale, a seguito dei controlli effettuati, sarà contestato il mancato utilizzo della compostiera, non verrà riconosciuta l'agevolazione della tassa a partire dall'anno in cui è stata accertata.

Le riduzioni e le agevolazioni, previste da questo Regolamento, possono essere riconosciute al medesimo contribuente fino ad un limite massimo del 80% della tassa dovuta e **con il criterio previsto all'articolo 8, comma 5.**

2. L'esenzione o l'agevolazione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o l'agevolazione.

L'agevolazione o l'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione o l'esenzione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio.

In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. N. 507/1993.

ART. 19

RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

1) su motivata istanza dei titolari delle attività e qualora l'istruttoria **dell'Ufficio tributi con l'eventuale assistenza** tecnica del **Servizio** Ambiente sia di esito positivo, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:

a) nel caso in cui siano documentate spese annue, o rapportabili a base annua, non inferiori al 10% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi sulla struttura comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità, tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un'analoga diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 30%;

b) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento dagli impianti di smaltimento ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per:

	% sulla produzione ponderale complessiva	riduzione della tariffa unitaria
1.	> 30%	20%
2.	> 50%	40%

3.	> 70%	60%
----	-------	-----

- 2) Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni del comma 1 del presente Art., la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi.
- 3) Le agevolazioni di cui **alla lettera b)** sopra sono accordate a richiesta di parte e solo a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del competente Settore Ambiente in collaborazione con il Gestore del servizio pubblico.
- 4) Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono cumulabili con quelle di cui all'art. 7, comma 4, e all'art. 16 del presente regolamento, con lo stesso limite massimo dell'80% della tariffa ordinaria **ed il medesimo criterio di cui all'articolo 8, comma 5.**

CAPO VI

DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

ART. 20

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- 1) Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, per un periodo non superiore a 183 giorni nel corso dell'anno anche in modo non continuativo ma ricorrente locali o aree pubbliche, si applica la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 507/1993 modificato dall'art. 3 comma 68 lettera g) della legge 28/12/1995 n. 549.
- 2) La misura tariffaria giornaliera per metro quadrato di superficie occupata è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) diviso per 365 senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree scoperte.
- 3) L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 507/1993. Per le occupazioni che non richiedano autorizzazione o che non comportino il pagamento della TOSAP la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente all'Economo comunale tramite istruttoria con il servizio Tributi senza compilazione del suddetto modulo.
- 4) In caso di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento della occupazione abusiva è recuperata con sanzione, interessi. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.
- 5) Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali e sulle aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni ed attività di cui al vigente Regolamento dei Servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.
- 6) Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente Art. le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante.
- 7) La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) occupazione per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora;
- b) occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

CAPO VII PROCEDURE E SANZIONI

ART. 21

DENUNCE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

- 1) I soggetti indicati nell'art. 63 del D. Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare al Servizio Tributi entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, sugli appositi moduli predisposti dall'Ufficio, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale, con le modalità previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo, nonché l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
- 2) Per i nuclei familiari residenti nel Comune, nelle denunce di cui sopra oltre ai dati del dichiarante non sono richiesti i dati identificativi degli altri componenti del nucleo, responsabili solidali, in quanto si tratta di elementi già in possesso dell'ufficio impositore.
- 3) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 4) L'obbligazione tributaria decorre dal 1^a giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
- 5) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
- 6) In caso di cessazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1^a giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
- 7) Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal 1^a giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.
- 8) Nel caso in cui la denuncia di cessazione non sia presentata nel corso dell'anno, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio; purché detta denuncia di cessazione sia presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

ART. 22

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.
2. I rimborsi spettanti sono disposti nei termini indicati dall'art. 75 del D. Lgs. 507/1993 mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere. Eventuali eccedenze sono rimborsate dal Concessionario del servizio di riscossione entro i termini di legge e con le procedure previste dal D.P.R. 28/01/1988 n. 43.
3. La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
4. **Il contenzioso è disciplinato dal D. Lgs. 31/12/1992 n. 546.**

ART. 23 MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio **tributi** comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.
3. **A tal fine l'Ufficio tributi si avvale della collaborazione tecnica del Servizio ambiente, per mero supporto tecnico, e del Corpo autonomo di P. M. per i controlli diretti sul territorio al fine delle verifiche anagrafiche, degli occupanti, dei possessori o conduttori di immobili soggetti a tassa.**

ART. 24 SANZIONI

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993.
2. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63 comma 4 del D. Lgs. 507/1993, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 25 ad euro 77**.
3. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa **da euro 25 ad euro 154**.
4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3, si osservano le norme contenute nella legge 24/11/1981 N. 689.

CAPO VIII CONTENZIOSO - NORME TRANSITORIE E FINALI ART. 25 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.
2. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, è fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme regolamentari (ivi compresi i criteri di commisurazione delle tariffe e le relative riduzioni), come previsto dagli artt. 79 e 80 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni di legge.